

**REGOLAMENTO (CE) N. 1885/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;
- (3) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 27 agosto 1999 per le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tali prodotti, percentuali di rilascio da applicare alle quantità richieste il 27 agosto 1999 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 27 agosto 1999 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999, sono rilasciati nei limiti del 62,1 % per le mandorle sgusciate e dell'1,4 % per le nocciole sgusciate da applicare alle quantità richieste.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 27 agosto al 9 settembre 1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.  
<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.  
<sup>(4)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.